

**Schema di Atto modificativo e integrativo della Convenzione sottoscritta il 2 agosto 2013  
per la realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica *Campus  
dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica***

approvato dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo con deliberazione n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

approvato dalla Giunta Camerale della C.C.I.A.A. di Chieti con deliberazione n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

la Regione Abruzzo (nel seguito indicata per brevità come "Regione"), rappresentata da \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_  
e

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti (nel seguito indicata  
per brevità come "Ente Attuatore") rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_

**PREMESSO che**

- in data 2.8.2013 è stata sottoscritta dalla Regione Abruzzo e dalla C.C.I.A.A. di Chieti la Convenzione avente ad oggetto la realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica, allegata all'Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ) sottoscritto in pari data da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Abruzzo;
- in data 9.9.2013 è stata approvata la deliberazione di Giunta Regionale n. 645, avente ad oggetto "*Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – Integrazioni al Manuale delle procedure dell'Organismo di programmazione*";
- in data 8.3.2013 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito C.I.P.E.) ha approvato la Deliberazione 14/2013 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell'articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e le disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo*", pubblicata nella G.U.R.I. serie generale n. 140 del 17.6.2013, che, al punto 2 "*Rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC*", ha stabilito quanto segue: "*Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera le Amministrazioni responsabili degli interventi da realizzare attraverso Accordi di Programma Quadro, Contratti istituzionali di sviluppo, ovvero mediante attuazione diretta sono tenute ad alimentare, con i relativi dati di monitoraggio, la Banca Dati Unitaria, corredando peraltro le schede inserite con cronoprogrammi vincolanti sui tempi di esecuzione di ciascuna fase, in conformità con quanto previsto per i detti Contratti istituzionali di sviluppo e gli Accordi di Programma Quadro. Nell'ambito della citata Banca Dati Unitaria ed in conformità con la relativa*

ALLEGATO come parte integrante alla dell  
deliberazione n. 1.31 del 3 MAR 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

*Walter Gariani*



*disciplina, le informazioni di monitoraggio devono essere aggiornate con cadenza bimestrale. Nei casi di mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale e l'Unità di verifica degli investimenti pubblici-UVER) disporrà lo svolgimento di sopralluoghi per accertare le cause del mancato monitoraggio. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è autorizzato, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti responsabili, a disporre una sanzione a valere sulle risorse già assegnate alle Regioni per finalità di assistenza tecnica e, in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, ad irrogare una sanzione di importo massimo pari a quello dell'intervento a valere sulle risorse relative alla programmazione FSC 2014-2020. Nei rapporti con i soggetti attuatori e con i terzi incaricati della realizzazione, le Regioni possono adottare opportune misure atte a rivalersi in relazione a sanzioni originate da comportamenti degli stessi (...)*";

- in data 13.1.2014, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 22 "*Disposizioni sul rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC di cui alla Deliberazione n. 14/2013*", che al punto 3, ha stabilito "*(...) alla luce del disposto del Punto 2 della CIPE 14/2002 (rectius 2013, ndr) che i Responsabili di linea del PAR FAS Abruzzo 2007/2013, che hanno già stipulato Atti di concessione con i Soggetti attuatori dei progetti inerenti il PAR FAS Abruzzo 2007/2013 senza prevedere quanto invece previsto al Punto 2 della Delib. CIPE 14/2012 (rectius 2013, ndr), provvedano ad integrare i medesimi Atti con la disposizione normativa in parola (...)*";

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Il presente Atto definisce le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2.8.2013 tra Regione Abruzzo e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti per la realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica *Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica*.

Le premesse del presente Atto devono intendersi integrative delle premesse della Convenzione. Restano ferme tutte le pattuizioni della Convenzione non modificate o integrate dal presente Atto.

#### **Art. 2**

Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta il 2.8.2013, sono inseriti i seguenti:

"Gli interventi a), b) e c) del *Progetto del Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica* saranno realizzati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; normativa e disposizioni regionali in materia) e di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001), in conformità a quanto disposto dal PAR FSC 2007-2013, entro i tempi stabiliti dalle schede intervento allegate all'APQ e in conformità ai progetti approvati dall'Ente attuatore, quale stazione appaltante.



Le risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie su lavori e forniture sono riprogrammabili secondo le disposizioni dell'art. 7 dell'articolato dell'APQ

Per il loro riutilizzo la Camera di Commercio, tramite il R.U.P., propone la riprogrammazione al Comitato di Attuazione della Convenzione (art. 6). Le economie riprogrammabili opportunamente accertate dal R.U.A. in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ su proposta del R.U.P.A. regionale, secondo la disciplina di cui agli articoli 7 e 8 dell'APQ

Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, purché rientrino nei limiti disposti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici e non alterino la sostanza del progetto finanziato. Dette varianti, la cui ammissibilità tecnica e di compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal R.U.P. della Stazione appaltante in sede di proposta di riprogrammazione, prima dell'approvazione da parte dell'organo decisionale della Camera di Commercio di Chieti, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Attuazione della Convenzione e comunicate al Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ. La procedura di adozione ed approvazione delle varianti non interrompe il procedimento, ma può determinare la necessità di adeguare i tempi stabiliti dall'APQ per l'esecuzione delle opere, con esclusione delle sanzioni e delle penali di cui all'art. 5 della Convenzione.

Qualora, a seguito ed in ragione del procedimento di evidenza pubblica, dovesse emergere la necessità di modificare il progetto sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico, tale modifica, prima dell'approvazione da parte dell'organo decisionale della Camera di Commercio di Chieti, deve essere esaminata dal Comitato di Attuazione della Convenzione e comunicata al Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ, organi che potranno proporre integrazioni e/o modifiche del progetto. Anche nel caso di necessaria modifica del progetto, la natura dell'intervento finanziato non deve essere alterata.

E' a carico della Camera di Commercio la richiesta di pareri ed autorizzazioni ai fini dell'attuazione delle varianti o modifiche.

Qualora le varianti o modifiche comportino ulteriori oneri rispetto all'importo complessivo del progetto finanziato riportato all'art. 1 della Convenzione, gli stessi saranno a carico, prioritariamente, della Camera di Commercio di Chieti, fermo restando il limite massimo di risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo, pari a € 26.599.700,00.

Il collaudo tecnico ed amministrativo sarà realizzato, anche in corso d'opera, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; normativa e disposizioni regionali in materia).

La C.C.I.A.A., in qualità di Stazione Appaltante, designa ed affida gli incarichi di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010, facendo ricorso prioritariamente a propri dipendenti e a dipendenti della Regione Abruzzo.

I presidenti delle commissioni di collaudo sono designati dalla C.C.I.A.A. di Chieti tra i dipendenti della Regione Abruzzo, su conforme parere della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Giunta Regionale.”



### Art. 3

Il comma 5 dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta il 2.8.2013 è sostituito dal seguente:

“In conformità alle previsioni del Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione, come modificato e integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 9 settembre 2013, avente ad oggetto “*Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – Integrazioni al Manuale delle procedure dell'Organismo di programmazione*”, il contributo concesso sarà trasferito al Soggetto Attuatore secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 15% - pari a € 3.989.955,00 - dell'importo complessivo - pari a € 26.599.700,00 - delle risorse FSC previste dal PAR FSC della Regione Abruzzo per l'attuazione della linea di Azione I.1.1.a, a seguito della sottoscrizione del presente atto integrativo alla convenzione;
- le successive rate, ciascuna dell'ammontare non superiore al 25% del finanziamento concesso, potranno essere erogate, fino ad un massimo del 90% del finanziamento medesimo, compatibilmente con il Piano Finanziario PAR FSC 2007-2013, con le previsioni dell'Allegato 1c all'APQ sottoscritto il 2.8.2013 e con i vincoli di bilancio posti dal Patto di Stabilità e dalle altre norme europee, statali e regionali, solo a seguito di esito positivo del controllo di primo livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario, dalla quale sia dimostrata l'avvenuta spesa di almeno il 75% dell'anticipazione/rata precedentemente erogata;
- il saldo finale, pari al 10% del finanziamento, potrà essere erogato solo a seguito di esito positivo del controllo di primo livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario - completa del provvedimento di formale approvazione degli atti di collaudo e della relazione acclarante i rapporti tra Regione Abruzzo e C.C.I.A.A. di Chieti - in ordine all'intero finanziamento assegnato, comprensivo del cofinanziamento.”

### Art. 4

Il comma 1 dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta il 2.8.2013 è sostituito dal seguente:

“Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi allegati all' APQ sottoscritto il 2.8.2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Abruzzo sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, previste dalla deliberazione C.I.P.E. n. 14/2013 e recepite dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 22 del 13.1.2014, con la quale si prevede la rivalsa a favore della Regione nei confronti dei soggetti attuatori e dei terzi incaricati della realizzazione del progetto eventualmente ritenuti responsabili dell'inadempienza, in assenza di giustificati motivi o di circostanze ad essi non imputabili. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate dall'Ente Attuatore nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.”

Pescara, \_\_\_\_\_

